



CITTÀ DI ERCOLANO  
(Città Metropolitana di Napoli)

ORDINANZA N. 42/2020

**OGGETTO:** Disposizioni precauzionali in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19- Ripresa attività mercatali

**IL SINDACO**

**DATO ATTO** che su tutto il territorio nazionale si è diffusa la malattia infettiva COVID- 19 e con D.L. del 23/02/2020 n.6 è stata dichiarata l'emergenza sanitaria nazionale, poi ripresa da successivi provvedimenti governativi;

**RITENUTO OPPORTUNO**, in attuazione delle disposizioni vigenti a livello nazionale e regionale, adottare idonee misure tese a ridurre il rischio epidemiologico sul territorio comunale;

**RICHIAMATI** i precedenti provvedimenti governativi, regionali e comunali di sospensione dei mercati cittadini;

**VISTI** il D.L. n.33 del 16 maggio 2020, il DPCM del 17/05/2020, l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 48 del 17/05/2020;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.49 del 20/05/2020 che dispone, su tutto il territorio regionale, la ripresa delle attività mercatali anche per le categorie merceologiche diverse dalle rivendite di generi alimentari, con obbligo per tutti gli esercenti ed utenti di puntuale osservanza delle misure di cui al documento allegato n.2 della medesima ordinanza cui si rinvia;

**SENTITI** i Dirigenti dei Settori SUAP, Polizia Locale, Servizi Tecnici, nonché i rappresentanti di categoria;

**DATO ATTO** che, in osservanza dell'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.49 del 20/05/2020, al fine di regolamentare la gestione del mercato settimanale del venerdì-settore non alimentare di Piazza Pugliano e del mercato giornaliero del settore alimentare del piazzale antistante lo stadio comunale, anche d'intesa con i rappresentanti di categoria, sono state individuate dai competenti uffici comunali le seguenti misure idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di COVID-19:

- fra ciascun posteggio e l'altro deve essere garantito uno spazio franco almeno di metri 1,00, nella misura di cm. 50 a destra e cm.50 a sinistra, mediante riduzione della superficie autorizzata di ingombro dello stallo medesimo;
- per il mercato settimanale del venerdì di Piazza Pugliano- settore non alimentare, sono assicurate con opportuna segnaletica, corsie mercatali a senso unico con tre ingressi, e cioè da via Fevolelle, con obbligo di percorrenza verso la Chiesa di S.M. di Pugliano, inoltre da via Canalone, con obbligo di percorrenza verso la Chiesa di S.M. di Pugliano, infine da Piazza Pugliano, con obbligo di percorrenza verso sinistra, e un'unica via d'uscita in piazza Pugliano;
- per il mercato del settore alimentare presso il piazzale antistante lo stadio comunale, è assicurato per gli avventori il senso unico pedonale in direzione da valle a monte;
- viene garantita idonea segnaletica nelle aree mercatali per favorire il rispetto del distanziamento;
- è garantita opportuna vigilanza a cura del Settore Polizia Locale;
- sono assicurate le ordinarie attività di raccolta dei rifiuti nonché le attività di pulizia e disinfezione delle aree mercatali nelle ore precedenti l'apertura;

RITENUTO OPPORTUNO disporre la riapertura del mercato settimanale del venerdì- settore non alimentare di piazza Pugliano e del mercato giornaliero del settore alimentare del piazzale antistante lo stadio comunale, a far data dal 29 maggio 2020, in stretta osservanza delle misure di sicurezza anti diffusione SARS-CoV-2 contenute nel documento allegato n.2 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.49 del 20/05/2020, cui si rinvia integralmente, nonché delle ulteriori misure individuate dai competenti uffici comunali di cui sopra;

VISTO l'articolo 50 del d.lgs. 267/00;

### **ORDINA**

È consentita, in osservanza dell'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.49 del 20/05/2020, la riapertura del mercato settimanale del venerdì- settore non alimentare di piazza Pugliano e del mercato giornaliero del settore alimentare del piazzale antistante lo stadio comunale, a far data dal 29 maggio 2020, nel rispetto delle seguenti misure individuate dagli uffici comunali:

- fra ciascun posteggio e l'altro deve essere garantito uno spazio franco almeno di metri 1,00, nella misura di cm. 50 a destra e cm.50 a sinistra, mediante riduzione della superficie autorizzata di ingombro dello stallo medesimo;
- per il mercato settimanale del venerdì di Piazza Pugliano- settore non alimentare, sono individuate con opportuna segnaletica, corsie mercatali a senso unico con tre ingressi, e cioè da via Fevolelle, con obbligo di percorrenza verso la Chiesa di S.M. di Pugliano, inoltre da via Canalone, con obbligo di percorrenza verso la Chiesa di S.M. di Pugliano, infine da Piazza Pugliano, con obbligo di percorrenza verso sinistra, e un'unica via d'uscita in piazza Pugliano;
- per il mercato del settore alimentare presso il piazzale antistante lo stadio comunale, è individuato per gli avventori il senso unico pedonale in direzione da valle a monte;
- viene garantita idonea segnaletica nelle aree mercatali per favorire il rispetto del distanziamento;

- è garantita opportuna vigilanza a cura del Settore Polizia Locale;
- sono assicurate le ordinarie attività di raccolta dei rifiuti nonché le attività di pulizia e disinfezione delle aree mercatali nelle ore precedenti l'apertura;

nonché in stretta osservanza delle misure di sicurezza anti diffusione SARS-CoV-2 contenute nel documento allegato n.2 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.49 del 20/05/2020, che si riportano di seguito a beneficio di utenti ed operatori:

#### MISURE A CARICO DEL TITOLARE DEL POSTEGGIO

1. Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita. 2. E' obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani. 3. Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco; 4. Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro. 5. Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico. 6. In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce. 7. In caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

#### OPERATORI NEL CAMPO ALIMENTARE

1. Ogni singolo operatore dovrà attrezzare un punto di distribuzione di guanti monouso non forati e un dispenser per l'igienizzante mani, oltre che bidoni con coperchio, presso il proprio posteggio. 2. Assoluto rispetto dei principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti. 3. Uso di guanti, da mantenere sempre integri o cambiare all'occorrenza (sono consigliati guanti in nitrile di colore blu). 4. Controllo assiduo affinché i clienti non tocchino gli alimenti se privi di guanti. 5. I banchi espositori di alimenti, a meno dell'ortofrutta, devono essere dotati di barriera di materiale non poroso e sanificabile. 6. Le superfici in generale delle strutture di vendita devono essere sottoposte a pulizia e disinfezione ricorrente. 7. Ogni esercente dovrà sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento. 8. L'ingresso di fornitori esterni nell'area mercatale è consentito solo per reali necessità e senza possibilità di accesso agli spazi produttivi per alcun motivo. 9. Informazione ai clienti sulle misure da osservare, anche mediante posizionamenti di cartelli.

#### CLIENTI

1. Non devono sostare nell'area mercatale o attardarsi negli acquisti, se non per il tempo strettamente necessario, evitando assembramenti. 2. E' disposto l'uso obbligatorio di guanti e mascherine anche durante il periodo di attesa in fila.

#### TUTTI

1. Divieto di fumare, sussistendo obbligo della mascherina.

#### **DISPONE**

- 1) la trasmissione del presente provvedimento alla Prefetto di Napoli e alla Regione Campania;
- 2) la trasmissione all'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - UOPC 56 all'indirizzo pec: ds56.uopc@pec.aslnapoli3sud.it;

- 3) la trasmissione del presente provvedimento, per la predisposizione di adeguati interventi e servizi di vigilanza per assicurare la scrupolosa osservanza di quanto disposto, alle seguenti Forze dell'Ordine:
- Comando di P.L.,
  - Tenenza dei Carabinieri di Ercolano,
  - Guardia di Finanza di Portici,
  - Commissariato di P.S. Portici – Ercolano,
  - Carabinieri Corpo Forestale,
  - Capitaneria di Porto di Torre del Greco;
- 4) l'inserimento della presente nel registro delle Ordinanze Sindacali;
- 5) la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Ercolano;
- 6) la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Ercolano;
- 7) l'affissione della presente sull'intero territorio cittadino;
- 8) l'effetto immediato della presente Ordinanza.

#### **AVVERTE**

che le sanzioni da applicare, in caso di inosservanza della presente ordinanza sindacale, sono quelle previste dall'art.4 del D.L. 19/2020.

#### **INFORMA**

che avverso la presente Ordinanza é possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sede di Napoli - entro 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione presso l'albo pretorio ovvero, in alternativa, al Capo dello Stato - entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla data di pubblicazione.

Dal Palazzo di Città, 28/05/2020

**Il Sindaco**

**Avv. Ciro Buonajuto**

